

L'Antitrust indaga sui prezzi dei biglietti dei play-off di serie B

(Gar. Concorrenza, Provv. 14328 del 7.6.2005)

L'Autorità Antitrust ha avviato di un'istruttoria nei confronti della Lega Calcio, accusata di aver fissato, per di più ad un livello molto alto, il prezzo delle partite dei play-off e play-out della serie B. Nei giorni scorsi, infatti, La Lega Nazionale Professionisti, aveva fissato a 40.00, 20.00 e 10.00 euro i prezzi dei biglietti relativi alle gare di play-off e play-out del Campionato di calcio di Serie B, in conformità al parere favorevole dell'Assemblea delle società di calcio. Secondo le valutazioni preliminari dell'Authority, però, i prezzi dei biglietti delle partite dei campionati di calcio dovrebbero essere autonomamente determinati dalle singole società e, pertanto, la delibera della Lega potrebbe essere il risultato di un'intesa avente per oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza all'interno del settore del calcio professionistico in Italia. "Ciò particolarmente ha rilevanza - sottolinea l'Antitrust in un comunicato - in considerazione del fatto che alcune società di calcio avevano promesso prezzi per le partite di play-off e play-out notevolmente inferiori a quelli stabiliti dalla Lega, con l'intenzione di ampliare al massimo la platea degli spettatori negli stadi". Il termine del procedimento, che potrebbe concludersi con una pesante sanzione pecuniaria, è stato fissato al 30 novembre 2005.

(15 giugno 2005)

* * *

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Procedimento I650 LEGA CALCIO-PREZZI BIGLIETTI PLAY OFF Provvedimento n. 14328

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 giugno 2005;

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Professionisti n. 66 del 16 settembre 2004, così come reperibile sul sito web della stessa Lega (www.lega-calcio.it), nella parte in cui dispone che i prezzi dei biglietti delle gare di play-off e play-out del Campionato di calcio di Serie B vengono fissati dalla Lega Nazionale Professionisti;

VISTO il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Professionisti n. 364 del 3 giugno 2005, così come reperibile sul citato sito, con il quale sono stati fissati i prezzi dei biglietti relativi alle gare di play-off e play-out del Campionato di calcio di Serie B 2004/2005, e in particolare: biglietti prima fascia euro 40.00, biglietti seconda fascia euro 20.00, biglietti terza fascia euro 10.00;

CONSIDERATO che nel Comunicato del 3 giugno 2005 si evidenzia che la relativa decisione di fissazione dei prezzi dei biglietti è stata adottata "preso atto del parere favorevole dell'Assemblea delle società della Lega Nazionale Professionisti";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti [¹], così come reperibile sul citato sito, le deliberazioni delle Assemblee della Lega sono vincolanti anche per le società assenti e per quelle dissenzienti;

CONSIDERATO che la Lega Nazionale Professionisti è un'associazione a carattere privatistico, dotata di autonomia normativa e organizzativa, a cui sono affiliate le società partecipanti ai Campionati nazionali di calcio di Serie A e B;

CONSIDERATO che la Lega Nazionale Professionisti, in quanto associazione delle società partecipanti ai principali campionati nazionali di calcio, costituisce un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, legge n. 287/90 [²];

CONSIDERATO che i Comunicati Ufficiali della Lega Nazionale Professionisti costituiscono deliberazioni di associazione di imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, legge n. 287/90;

CONSIDERATO che i prezzi dei biglietti delle partite dei campionati di calcio vengono autonomamente determinati dalle singole società;

RITENUTO che la fissazione, da parte della Lega Nazionale Professionisti, di prezzi identici per tutte le squadre di serie B che hanno accesso ai play-off e ai play-out, in base alla vigente normativa, costituisce una delibera di associazione di imprese, e come tale è sottoposta alle norme di cui alla legge n. 287/90;

RITENUTO che la delibera con la quale sono stati fissati i prezzi dei biglietti delle gare di play-off e play-out di Serie B, potrebbe essere il risultato di un'intesa avente per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza in maniera consistente all'interno del settore del calcio professionistico in Italia, configurando così una violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 [³], nei confronti della Lega Nazionale Professionisti;

¹ L'articolo 8 del Regolamento dispone quanto segue:

1. Le Assemblee della Lega sono:
 - a) l'Assemblea Generale Ordinaria e l'Assemblea Generale Straordinaria;
 - b) le Assemblee di categoria.
2. Le Assemblee della Lega, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità delle società associate e le loro deliberazioni sono vincolanti, anche per le società assenti e per quelle dissenzienti.

² Ai sensi del citato articolo, "Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari".

³ Si riporta il testo integrale dell'art.14 della Legge 287/90:

1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa;
2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;

b) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Istruttoria "F" di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dottor Emilio Asaro;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Istruttoria "F" di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 novembre 2005.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

Visto: IL CAPO DI GABINETTO

Luigi Fiorentino

-
3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
 4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio;
 5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.